

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 23/04/2018

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 23/03/ 2017, il ricorrente ha allegato di aver stipulato in data 01/08/2008 con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di aver estinto il finanziamento in data 11/07/2013, con il pagamento del debito residuo di € 94.783,10, di cui € 21.656,57 a titolo di indicizzazione valutaria per effetto del meccanismo della duplice conversione in franchi svizzeri ed in euro previsto dagli artt. 7 e 7bis del contratto.

Parte attrice ha contestato che la clausola contrattuale relativa al meccanismo della doppia conversione *“risulta non trasparente quindi incomprensibile per il consumatore che non è messo nelle condizioni di valutare il possibile impatto della duplice conversione”*.

Ciò premesso, stante l'esito negativo del reclamo, il ricorrente ha chiesto al Collegio di *“annullare”* la predetta clausola, con conseguente restituzione dell'importo di € 21.656,57 già corrisposto a tale titolo.

L'intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2006; in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato.



Con successiva replica il ricorrente ha ribadito l'opacità del meccanismo della duplice conversione contrattualmente previsto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dagli artt. 7 e 7 bis del contratto *inter partes* utilizzate dall'intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L'art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, *<<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell'operazione di rimborso>>*. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

L'art. 7 bis (*"Conversione"*) regola la *«conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all'Euro»* su opzione della parte mutuataria e il successivo comma 5 precisa che l'operazione descritta viene eseguita *«dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero»* collegato al mutuo.

Così descritto l'assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio *ratione temporis* in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l'incompetenza temporale gli precluda la declaratoria di invalidità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l'effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè al 2006, quindi un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia, secondo cui *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009"*).

Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio di affermare invece la propria competenza a conoscere della domanda sotto altro profilo, in ragione di un'interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall'intermediario in pendenza del rapporto di mutuo – la predisposizione dei conteggi di anticipata estinzione sulla base del meccanismo della doppia conversione, avvenuta, nel caso in esame, nel 2013, dunque successivamente al 1 gennaio 2009 - e non sull'interpretazione *ab origine* di una clausola negoziale dello stesso (in questo senso cfr., tra le altre, le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 5855/2015 e 5866/2015).

Questa prospettiva, comunque, non può prescindere dal costante orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. le decisioni sopra citate), che, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014) e dell'insegnamento della Suprema Corte sulle conseguenze dell'invalidità della clausola concernente le modalità di calcolo degli interessi (cfr. Cass. n.20686/2013), ha ritenuto l'abusività della clausola di duplice conversione ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo con conseguente applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (nella specie l'art.125-*sexies*, 1° comma, T.U.B).

Ne consegue, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all'art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017, 7301/2017), che l'intermediario resistente dovrà svolgere il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola valutaria di cui si è detto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA